

PARTE SPECIALE – Delitti di criminalità organizzata ai sensi dell'art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001

L'art. 2 comma 29 della L. 15 luglio 2009, n. 94, intitolata "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 l'art. 24 ter in cui sono richiamati e sanzionati i delitti di criminalità organizzata.

In particolare, sono richiamati i seguenti delitti del Codice Penale:

- art. 416 c.p. Associazione per delinquere
- art. 416-bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- art. 416-ter c.p. Scambio elettorale politico mafioso
- art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di estorsione
- art. 74 DPR 309/90 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

L'articolo 24 ter del D.Lgs. 231/2001, rubricato "Delitti di criminalità organizzata", così recita:

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo per la comprensione delle varie fattispecie, accompagnate da una sintetica illustrazione del reato.

Art. 416. Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,¹ nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della Legge 1 aprile 1999 n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma².

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma³.

L'associazione per delinquere è un reato contro l'ordine pubblico, di tipo "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti descritti dalla norma incriminatrice. Occorre, tuttavia, che il reato sia commesso da almeno tre persone (reato plurisoggettivo o a concorso necessario) accordatesi tra loro.

La condotta criminosa è di tipo associativo ed è caratterizzata dalla realizzazione di uno specifico e predeterminato programma sociale criminoso.

I tratti caratteristici di questa fattispecie di reato sono:

- la stabilità dell'accordo, ossia l'esistenza di un vincolo associativo destinato a perdurare nel tempo anche dopo la commissione dei singoli reati specifici che attuano il programma dell'associazione. La stabilità del vincolo associativo dà al delitto in esame la tipica natura del reato permanente;
- l'esistenza di un programma di delinquenza volto alla commissione di una pluralità indeterminata di delitti.

Il reato si consuma nel momento in cui nasce l'associazione perché è in questo stesso momento che sorge il pericolo per l'ordine pubblico: trattandosi di reato di pericolo, per la consumazione è indifferente la realizzazione dei reati programmati.

Ai fini della sussistenza del dolo è necessaria non solo la volontà di associarsi, ma altresì la consapevolezza di associarsi con almeno altre due persone allo scopo ulteriore di commettere una pluralità indeterminata di delitti. Trattasi

¹ Le parole: "600, 601 e 602" sono state così sostituite dall'art. 1, co. 5, della L. 15 luglio 2009, n. 94.

² Comma aggiunto dall'art. 4, L. 11 agosto 2003, n. 228 e da ultimo modificato dall'art. 2, L. 11 dicembre 2016, n. 236. In particolare quest'ultima ha modificato il sesto comma dell'art. 416 c.p. inserendo, dopo le parole: «di cui agli articoli 600, 601», la seguente: «601-bis» e, dopo le parole: «25 luglio 1998, n. 286,» le seguenti: «nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91».

³ Comma aggiunto dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.

evidentemente di dolo specifico. Il dolo è escluso dall'ignoranza del carattere delittuoso dei fatti rientranti nello scopo comune.

Art. 416 bis. Associazioni di tipo mafioso anche straniera⁴

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Tale ipotesi di reato è di tipo "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati. La condotta criminosa è di tipo associativo ed è caratterizzata, oltre che dalla realizzazione di delitti, anche dalla gestione e dal controllo di settori di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici, dal perseguimento di profitti e vantaggi ingiusti per sé o per altri e, infine, dal turbamento del libero esercizio del diritto di voto.

Il primo elemento costitutivo di questa fattispecie di reato è l'esistenza di un'associazione intesa come unione di più persone a carattere continuativo, caratterizzata da un minimo di stabilità e di

⁴ Questo articolo è stato da ultimo così modificato dall'art. 5 della Legge 27 maggio 2015, n. 69.

organizzazione. La norma dispone, tuttavia, che gli associati possono anche essere in numero pari a tre, così privando di un significativo rilievo il requisito dell'organizzazione.

Il secondo elemento costitutivo del reato è rappresentato dal fatto che la condotta strumentale al perseguimento degli specifici fini sia caratterizzata dallo sfruttamento della forza di intimidazione del vincolo associativo e degli effetti di assoggettamento e di omertà che dalla stessa scaturiscono. Infatti, un'associazione può definirsi di tipo mafioso qualora utilizzi il "metodo mafioso"⁵ per la realizzazione del programma criminoso, vale a dire quando per la realizzazione del programma criminoso utilizzi verso l'esterno e in danno degli offesi "la forza intimidatrice" e a loro volta gli stessi offesi si trovino in una condizione di "assoggettamento e omertà".

Tale requisito caratterizza sul piano sia criminologico che sociologico il fenomeno mafioso e la sua recezione normativa doveva dunque ritenersi cogente per il legislatore. Eppure è incerto in dottrina se (e in quale misura) il fatto di avvalersi della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle correlative condizioni di assoggettamento e di omertà debba trovare effettiva realizzazione o possa invece semplicemente consistere nell'oggetto del programma criminoso dell'associazione stessa.

L'elemento soggettivo del reato si individua nella coscienza e volontà di partecipare o costituire un'associazione mafiosa con l'ulteriore scopo di perseguire i fini criminosi descritti dalla norma;

Da ultimo, si precisa che l'applicabilità della norma è estesa anche alle organizzazioni criminali nominativamente diverse dalle associazioni mafiose, ma sostanzialmente e strutturalmente analoghe.

La condanna comporta la confisca obbligatoria delle cose pertinenti al reato.

Art. 416 ter. Scambio elettorale politico mafioso⁶

Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416 bis mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

⁵ Cassazione n. 1785 del 1990.

⁶ Articolo da ultimo così sostituito dall'art. 1 l. 21 maggio 2019, n. 43, in vigore dall'11 giugno 2019.

Si tratta della fattispecie del cosiddetto voto di scambio praticata da organizzazioni mafiose d'intesa con gruppi politici. Ha come finalità quella di contrastare i legami politico-mafiosi e configura un autonomo reato strettamente connesso con quello di cui all'art. 416 bis c.p. (associazioni di tipo mafioso anche straniere), in quanto contempla la pena per chi promette od ottiene la promessa – direttamente o per mezzo di intermediari - dei voti dalla criminalità organizzata in cambio della erogazione di denaro, di qualsivoglia altra utilità ovvero della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa.

L'intenzione del legislatore è stata quella di creare una condotta tipica a sé, quella appunto del voto di scambio.

Art. 630. Sequestro di persona a scopo di estorsione

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Il delitto in oggetto è da considerarsi una forma speciale del delitto del sequestro di persona e del delitto di estorsione.

Si precisa che:

- l'elemento oggettivo del reato è identico a quello previsto per il sequestro di persona con l'ulteriore elemento del fine di realizzare un ingiusto profitto come prezzo della liberazione del soggetto sequestrato;

- la condotta consiste nel privare taluno della libertà personale da intendersi come privazione della libertà di locomozione e di movimento;
- l'elemento soggettivo del reato è il dolo specifico in quanto il soggetto agente opera al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.

Il momento in cui si consuma il delitto è quello del sequestro, a nulla rilevando che l'agente abbia anche conseguito l'ingiusto profitto.

Nel comma 2 dell'art. 630 è previsto che il delitto sia aggravato se da esso deriva, quale conseguenza non voluta dall'agente, la morte del sequestrato. Un'altra aggravante è prevista al comma 3, laddove si prevede che la morte del sequestrato sia, altrimenti, conseguenza voluta da parte dell'agente.

Il comma 4 dell'art. 630 c.p. indica, invece, un'ipotesi speciale di pentimento operoso.

Da ultimo, il comma 5 del citato articolo prevede la stessa figura di attenuante generale prevista per tutti i delitti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Art. 74 DPR 309/90 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Tale ipotesi di reato è di tipo “comune” in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati, il reato si perfeziona con la costituzione dell’associazione a delinquere composta da almeno tre soggetti, il cui fine è il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. La responsabilità penale grava su chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l’associazione, con una pena minima di venti anni di reclusione. I partecipanti sono puniti con una pena minima di dieci anni di reclusione.